

The background of the entire page is a photograph of a technician wearing an orange hard hat and grey gloves, working on a white air conditioning unit. The technician is using a manifold gauge set with two blue gauges and a red valve. A blue refrigerant line is connected to the unit. The scene is brightly lit, suggesting an outdoor or well-lit indoor environment.

Regolamento F-GAS

Regolamento (UE) 2024/573
Coordinato



Regolamento F-GAS

Regolamento (UE) 2024/573
Coordinato



Realizzazione

Certifico S.r.l.

Sede op.: Via Antonio de Curtis 28 - 06135 Ponte San Giovanni PERUGIA

Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA

Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343

800 14 47 46

info@certifico.com

www.certifico.com

Regolamento (UE) 2024/573 | Regolamento F-GAS | Coordinato

Sezione I - Normativa

1. Testo consolidato 2024 Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014

Sezione II - Regolamenti di esecuzione

- 1.** Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 della Commissione, del 2 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione. (GU L 2024/2174 del 3.9.2024)
- 2.** Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 della Commissione, del 4 settembre 2024, che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione. (GU L 2024/2195 del 5.9.2024)
- 3.** Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione, del 6 settembre 2024, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, per quanto riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico e le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione. (GU L 2024/2215 del 9.9.2024)
- 4.** Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473 della Commissione, del 19 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione nel portale F-Gas e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione. (GU L 2024/2473 del 20.9.2024)
- 5.** Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 della Commissione, del 22 ottobre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati dispositivi di simulazione ambientale, apparecchiature da laboratorio per l'essiccazione a spruzzo o la liofilizzazione e centrifughe da laboratorio. (GU L 2024/2729 del 23.10.2024)

Edizione: 4.0
Data: Novembre 2024
ISBN: 978-88-98550-692
Ing. Marco Maccarelli
Copyright: Certifico S.r.l.

Indice

Realizzazione	2
Regolamento (UE) 2024/573 Regolamento F-GAS Coordinato	2
Disclaimer	4
Changelog	5
Note	6
Sezione I - Normativa	9
Premessa	14
Capo I Disposizioni generali	23
Articolo 1 Oggetto	23
Articolo 2 Ambito di applicazione	23
Articolo 3 Definizioni	23
Capo II Contenimento	26
Articolo 4 Prevenzione delle emissioni	26
Articolo 5 Controlli delle perdite	27
Articolo 6 Sistemi di rilevamento delle perdite	29
Articolo 7 Tenuta dei registri	29
Articolo 8 Recupero e distruzione	31
Articolo 9 Regimi di responsabilità estesa del produttore	32
Articolo 10 Certificazione e formazione	32
CAPO III Restrizioni e controllo dell'uso	34
Articolo 11 Restrizioni all'immissione sul mercato e alla vendita	34
Articolo 12 Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature	36
Articolo 13 Controllo dell'uso	38
Capo IV Calendario di produzione e riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato	41
Articolo 14 Produzione di idrofluorocarburi	41
Articolo 15 Trasferimento e autorizzazione dei diritti di produzione per razionalizzazione industriale	41
Articolo 16 Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato	42
Articolo 17 Determinazione dei valori di riferimento e assegnazione di quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi	42
Articolo 18 Condizioni di registrazione e ricezione delle quote assegnate	44
Articolo 19 Prodotti o apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi	44
Articolo 20 Portale F-Gas	45
Articolo 21 Trasferimento delle quote e autorizzazione a utilizzare le quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi in apparecchiature importate	46
Capo V Scambi commerciali	46
Articolo 22 Importazioni ed esportazioni	46
Articolo 23 Controlli del commercio	47
Articolo 24 Misure di sorveglianza del commercio illecito	49
Articolo 25 Scambi commerciali con Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica e territori non compresi nel protocollo	49
Capo VI Comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni	50
Articolo 26 Comunicazione dei dati da parte delle imprese	50
Articolo 27 Raccolta di dati sulle emissioni	51
Capo VII Esecuzione	51
Articolo 28 Cooperazione e scambio di informazioni	51

Articolo 29 Obbligo di verifica	52
Articolo 30 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone che le segnalano	52
Capo VIII Sanzioni, forum consultivo, procedura di comitato ed esercizio della delega	53
Articolo 31 Sanzioni	53
Articolo 32 Esercizio della delega	53
Articolo 33 Forum consultivo	54
Articolo 34 Procedura di comitato	54
Capo IX Disposizioni transitorie e finali	54
Articolo 35 Riesame	54
Articolo 36 Modifica della direttiva (UE) 2019/1937	55
Articolo 37 Abrogazione e disposizioni transitorie	55
Articolo 38 Entrata in vigore e applicazione	56
Allegati	57
Allegato I Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a) (1) - idrofluorocarburi, perfluorocarburi e altri composti fluorurati	58
Allegato II Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a) (1) - idro(cloro)fluorocarburi insaturi, sostanze fluorurate utilizzate come anestetici per inalazione e altre sostanze fluorurate	59
Allegato III Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a) (1) eteri, chetoni e alcoli fluorurati e altri composti fluorurati	60
Allegato IV Divieti di immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1	61
Allegato V Diritti di produzione per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi	64
Allegato VI Metodo di calcolo del GWP di cui all'articolo 3, punto 1), di una miscela	64
Allegato VII Quantità massime e calcolo dei valori di riferimento e delle quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi di cui all'articolo 17	65
Allegato VIII Meccanismo di assegnazione di cui all'articolo 17	66
Allegato IX Dati da comunicare a norma dell'articolo 26	67
Allegato X Tavola di concordanza	69
Sezione II - Regolamenti di esecuzione	74
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174	76
Premessa	76
Articolo 1 Formato delle etichette	77
Articolo 2 Abrogazione	79
Articolo 3 Entrata in vigore	79
Allegato Tavola di concordanza	79
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195	80
Premessa	80
Articolo 1	81
Articolo 2	81
Articolo 3	81
Allegato	81
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215	100
Premessa	100
Articolo 1 Oggetto	101
Articolo 2 Ambito di applicazione	101
Articolo 3 Certificazione delle persone fisiche	101
Articolo 4 Certificazione di persone fisiche	102
Articolo 5 Certificazione di persone giuridiche	102
Articolo 6 Certificati per le persone giuridiche	102

Articolo 7 Organismo di certificazione	103
Articolo 8 Organismo di valutazione	103
Articolo 9 Condizioni per il riconoscimento reciproco	103
Articolo 10 Certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione	104
Articolo 11	104
Articolo 12	104
Allegato I	104
Allegato II Tavola di concordanza	115
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473	116
Premessa	116
Articolo 1 Definizioni	117
Articolo 2 Obblighi di informazione per la registrazione nel portale F-Gas	117
Articolo 3 Obblighi di informazione supplementari per la registrazione nel portale F-Gas	119
Articolo 4 Obbligo di aggiornare le informazioni	119
Articolo 5 Rifiuto, sospensione e cancellazione delle registrazioni	119
Articolo 6 Scambio di informazioni	120
Articolo 7 Trattamento dei dati personali	120
Articolo 8 Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661	120
Articolo 9 Entrata in vigore	121
Allegato Tavola di concordanza	121
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729	122
Realizzazione	124

Disclaimer

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

L'unica fonte ufficiale è al sito:

[Eur-Lex Gazzetta ufficiale europea](#)

Changelog

Ed. 4.0 Novembre 2024

- Testo consolidato 2024 Regolamento (UE) 2024/573, contenente la Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 (GU L 2024/90731 del 19.11.2024)

- Rettifiche:

Premessa considerando 25. Inserita nota (N)
Articolo 3, punto 44). Inserita nota (N)
Articolo 7, paragrafo 4. Inserita nota (N)
Articolo 12, paragrafo 7. Inserita nota (N)
Articolo 13, paragrafo 4, primo comma. Inserita nota (N)
Articolo 13, paragrafo 5. Inserita nota (N)
Articolo 22, paragrafo 3, secondo comma. Inserita nota (N)
Allegato IV. Inserita nota (N1)

Ed. 3.0 Ottobre 2024

- Inserita Nota (N) all'Allegato IV del Regolamento (UE) 2024/573, in base a quanto disposto dall'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 (GU L 2024/2729 del 23.10.2024).

Inserito nella Sezione II:

- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 della Commissione, del 22 ottobre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati dispositivi di simulazione ambientale, apparecchiature da laboratorio per l'essiccazione a spruzzo o la liofilizzazione e centrifughe da laboratorio. (GU L 2024/2729 del 23.10.2024). Entrata in vigore: 24.10.2024

Ed. 2.0 Settembre 2024

- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473 della Commissione, del 19 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione nel portale F-Gas e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione. (GU L 2024/2473 del 20.9.2024). Entrata in vigore: 10.10.2024

Ed. 1.0 Settembre 2024

Note

Il 20 febbraio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (Serie L) il Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.

Il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 è entrato in vigore l'11 marzo 2024 e persegue l'obiettivo di eliminare progressivamente l'utilizzo dei gas fluorurati aventi impatto climalterante incentivando l'utilizzo di gas refrigeranti naturali e a basso impatto climatico.

Il Regolamento (UE) n. 2024/573 si applica:

- ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
- ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

La disciplina introdotta prevede tra le altre cose:

- nuove disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali i regimi di responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione;
- condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi;
- norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni;
- potenziamento dei controlli da parte delle Autorità nazionali.

Di seguito alcune delle novità introdotte:

- le quote potranno essere assegnate solo ai produttori o agli importatori stabiliti nel territorio dell'Unione. In caso contrario, i produttori e gli importatori devono nominare un rappresentante esclusivo con sede nel territorio dell'Unione, che si assume la piena responsabilità del rispetto delle norme europee e nazionali e dei requisiti di cui al Titolo II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH);
- solo i produttori e gli importatori che hanno maturato esperienza in attività commerciali di prodotti chimici o nella manutenzione di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria, protezione antincendio o pompe di calore per almeno tre anni consecutivi prima del periodo di assegnazione delle quote, possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del nuovo Regolamento (UE) o ricevere un'assegnazione di quote su tale base. La Commissione chiederà ai produttori e agli importatori di presentare prove in tal senso quando ritenuto necessario;
- ai fini della registrazione sul portale europeo F-gas, i produttori e gli importatori devono indicare l'indirizzo fisico in cui l'impresa è situata e in cui svolge la propria attività. Solo una singola impresa può essere registrata con lo stesso indirizzo fisico;
- ai fini della presentazione di una dichiarazione di quota ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, e del ricevimento di un'assegnazione di quota ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, nonché ai fini della determinazione dei valori di riferimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, tutte le imprese che condividono lo stesso titolare effettivo sono considerate come un'unica impresa. Solo questa singola impresa, che è quella registrata per prima nel Portale F-gas, a meno che non sia indicato diversamente dal titolare effettivo, ha diritto a un valore di riferimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, e a un'assegnazione di quote ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4;
- la dichiarazione per il fabbisogno di quote aggiuntive può essere presentata tramite il portale europeo F-gas ogni 3 anni per i 3 anni successivi. Il prossimo periodo di dichiarazione sarà aperto dal 1° maggio al 1° giugno 2024. Le date

esatte sono pubblicate sul portale europeo F-gas e fra gli "aggiornamenti" di queste pagine. Non ci sarà più la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

- le quote assegnate nel 2025 per l'anno 2026 saranno soggette a un prezzo di 3 euro per ciascuna tonnellata di CO2 equivalente assegnata;

- i nuovi entranti (importatori e produttori che ad oggi non hanno un valore di riferimento), non potranno più trasferire o autorizzare la loro quota ad altri soggetti;

- la rendicontazione nel 2024 per l'anno di attività 2023 è soggetta al Regolamento 517/2014 escluso il nuovo obbligo di presentare entro il 31 marzo 2024 una relazione "NULLA" da parte delle aziende con quote ma che non hanno immesso idrofluorocarburi sul mercato (art. 26 (1));

- nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;

- mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell'obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall'assegnazione di una quota per l'immissione in commercio;

- entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento (previsti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore) per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includano anche finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l'entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE;

- estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari. Analogamente, l'obbligo di certificazione è stato esteso anche alle imprese che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature;

- introduzione dell'obbligo di attestato per le persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d'aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;

- nuovo obbligo di attestato per le persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;

- i nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali;

- dal 1° gennaio 2025 è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 per l'assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;

- dal 1° gennaio 2026 è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;

- dal 1° gennaio 2032 è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;

- le disposizioni in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature (art. 12) e di assegnazione delle quote (art. 17, par. 5) si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2025;

- l'articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 23, paragrafo 5 (inerenti all'interconnessione del portale F-Gas con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane), si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l'esportazione.

Sezione I Normativa



Sezione I - Normativa

Regolamento (UE) 2024/573 - Regolamento F-GAS / Testo consolidato 2024

Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014. (GU L 2024/573 del 20.02.2024)

Testo consolidato 2024 contenente:

- Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (GU L 2024/90731 del 19.11.2024)



Indice

[Premessa](#)

[Capo I Disposizioni generali](#)

[Articolo 1 Oggetto](#)

[Articolo 2 Ambito di applicazione](#)

[Articolo 3 Definizioni](#)

[Capo II Contenimento](#)

[Articolo 4 Prevenzione delle emissioni](#)

[Articolo 5 Controlli delle perdite](#)

[Articolo 6 Sistemi di rilevamento delle perdite](#)

[Articolo 7 Tenuta dei registri](#)

[Articolo 8 Recupero e distruzione](#)

[Articolo 9 Regimi di responsabilità estesa del produttore](#)

[Articolo 10 Certificazione e formazione](#)

[Capo III Restrizioni e controllo dell'uso](#)

[Articolo 11 Restrizioni all'immissione sul mercato e alla vendita](#)

[Articolo 12 Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature](#)

[Articolo 13 Controllo dell'uso](#)

[Capo IV Calendario di produzione e riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato](#)

[Articolo 14 Produzione di idrofluorocarburi](#)

[Articolo 15 Trasferimento e autorizzazione dei diritti di produzione per razionalizzazione industriale](#)

[Articolo 16 Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato](#)

[Articolo 17 Determinazione dei valori di riferimento e assegnazione di quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi](#)

[Articolo 18 Condizioni di registrazione e ricezione delle quote assegnate](#)

[Articolo 19 Prodotti o apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi](#)

[Articolo 20 Portale F-Gas](#)

[Articolo 21 Trasferimento delle quote e autorizzazione a utilizzare le quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi in apparecchiature importate](#)

[Capo V Scambi commerciali](#)

[Articolo 22 Importazioni ed esportazioni](#)

[Articolo 23 Controlli del commercio](#)

[Articolo 24 Misure di sorveglianza del commercio illecito](#)

[Articolo 25 Scambi commerciali con Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica e territori non compresi nel protocollo](#)

[Capo VI Comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni](#)

[Articolo 26 Comunicazione dei dati da parte delle imprese](#)

[Articolo 27 Raccolta di dati sulle emissioni](#)

[Capo VII Esecuzione](#)

[Articolo 28 Cooperazione e scambio di informazioni](#)

[Articolo 29 Obbligo di verifica](#)

[Articolo 30 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone che le segnalano](#)

[Capo VIII Sanzioni, forum consultivo, procedura di comitato ed esercizio della delega](#)

[Articolo 31 Sanzioni](#)

[Articolo 32 Esercizio della delega](#)

[Articolo 33 Forum consultivo](#)

[Articolo 34 Procedura di comitato](#)

[Capo IX Disposizioni transitorie e finali](#)

[Articolo 35 Riesame](#)

[Articolo 36 Modifica della direttiva \(UE\) 2019/1937](#)

[Articolo 37 Abrogazione e disposizioni transitorie](#)

[Articolo 38 Entrata in vigore e applicazione](#)



Allegati

[Allegato I - Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a\) - idrofluorocarburi, perfluorocarburi e altri composti fluorurati](#)

[Allegato II - Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a\) - idro\(cloro\)fluorocarburi insaturi, sostanze fluorurate utilizzate come anestetici per inalazione e altre sostanze fluorurate](#)

[Allegato III - Gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 2, lettera a\) eteri, chetoni e alcoli fluorurati e altri composti fluorurati](#)

[Allegato IV - Divieti di immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1](#)

[Allegato V - Diritti di produzione per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi](#)

[Allegato VI - Metodo di calcolo del GWP di cui all'articolo 3, punto 1\), di una miscela](#)

[Allegato VII - Quantità massime e calcolo dei valori di riferimento e delle quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi di cui all'articolo 17](#)

[Allegato VIII - Meccanismo di assegnazione di cui all'articolo 17](#)

[Allegato IX - Dati da comunicare a norma dell'articolo 26](#)

[Allegato X - Tavola di concordanza](#)



Sezione II - Regolamenti di esecuzione

1. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2174](#) della Commissione, del 2 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione. (GU L 2024/2174 del 3.9.2024)
2. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2195](#) della Commissione, del 4 settembre 2024, che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione. (GU L 2024/2195 del 5.9.2024)
3. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2215](#) della Commissione, del 6 settembre 2024, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, per quanto riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico e le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione. (GU L 2024/2215 del 9.9.2024)

4. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2473](#) della Commissione, del 19 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione nel portale F-Gas e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione. (GU L 2024/2473 del 20.9.2024).
5. [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2729](#) della Commissione, del 22 ottobre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati dispositivi di simulazione ambientale, apparecchiature da laboratorio per l'essiccazione a spruzzo o la liofilizzazione e centrifughe da laboratorio. (GU L 2024/2729 del 23.10.2024).